

DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA IL GHANA, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA

del 20 agosto 2020

riguardante l'adozione del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2020/1526]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 14 e 82,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio del Ghana.
- (2) Conformemente all'articolo 14 dell'accordo, le parti devono stabilire un regime comune e reciproco che disciplina le norme di origine, che deve essere fondato sulle norme di origine definite dall'accordo di Cotonou e volto a migliorarle, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo del Ghana. Il regime deve essere allegato all'accordo dal comitato APE.
- (3) Le parti hanno concordato il protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.
- (4) Conformemente all'articolo 82 dell'accordo, i protocolli dell'accordo ne costituiscono parte integrante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il testo del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

—

